



COMUNE DI MINTURNO

PROVINCIA DI LATINA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.TO Dott. Giuseppe Tomao

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO D.ssa Franca Sparagna

Attestato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune.

(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

dalla Residenza Municipale, li 22 / AGO. / 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO V.Segret. Dott. F. D'Elia

Esecutività

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta:
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/08/2019

- essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000.
 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000.

dalla Residenza Municipale, li 22 / AGO. / 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO V.Segret. Dott. F. D'Elia

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Minturno, li 22 / AGO. / 2019



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COPIE

UFFICIO COPIE
Ufficiale Amministrativo
Giuliano Giunta

COPIA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

Delibera: **63**

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio sentenze varie.

del **12/08/2019**

L'anno **duemiladiciannove** addì **dodici** del mese di **agosto** alle ore **15.30**, nella sala delle adunanze, in sessione **d'urgenza** ed in seconda convocazione, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali si riuniscono i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativi

Dr. Gerardo Stefanelli - **Sindaco**
 Dott. Giuseppe Tomao
 Marcaccio Matteo
 Graziano Paola
 Pensiero Giuseppe
 Conte Ines
 Sparagna Francesco
 Signore Massimo
 Di Girolamo Maria

Presente	Assente
X	
X	
X	
	X
X	
X	
	X
	X
X	

Nominativi

Moni Massimo
 Larocca Fausto
 Faticoni Maurizio
 Iossa Tommaso
 Zasa Americo
 Riccardelli Domenico
 Orlandi Gennaro
 Esposito Francesco P.

Presente	Assente
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
	X

Assessori esterni:

Nominativi

Daniele Sparagna
 Daniele Mino Bembo
 Pietro D'Acunto

Presente	Assente
X	
X	
X	



Nominativi

Immacolata Nuzzo
 Elisa Venturo

Presente	Assente
X	
	X

Assiste il Segretario Generale D.ssa Franca Sparagna il quale provvede alla redazione del presente verbale Presiede il Dott. Giuseppe Tomao nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, il quale constatata la presenza del numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

gm

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 dal Responsabile del Servizio n. 1 Amministrativo Dott. F. D'Elia 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile, così espresso "Favorevole per quanto di competenza", ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 dal Responsabile del Servizio n. 2 Economico-Finanziario Rag. G. Di Micco 

Il Presidente del Consiglio Comunale dott. Giuseppe Tomao invita il Segretario Generale a relazionare sui debiti oggetto del riconoscimento.

Il Segretario illustra brevemente i contenuti delle sentenze oggetto di riconoscimento, specificando che alcune sono oggetto di appello o ricorso per Cassazione.

Il consigliere Tommaso Iossa osserva che la sentenza indicata al numero 1 dell'elenco e della relazione deve essere corretta in quanto il numero riportato non corrisponde a quello della sentenza ed inoltre è errata l'indicazione dell'avvocato difensore del Comune che va corretto in avvocato Fabiola Pragliola. Nella relazione va corretto che la sentenza è oggetto di appello da parte del Comune.

Il consigliere Tommaso Iossa afferma altresì che alla sentenza riportata al numero 24 dell'elenco il Comune non risulta costituito. La sentenza risulta relativa ad un giudizio del 2017. Chiede spiegazioni. Il Sindaco osserva che la controversia è di valore modico, evidentemente se il Comune si fosse costituito a mezzo avvocato avrebbe speso di più.

Il Sindaco dott. Gerardo Stefanelli chiede al Segretario Generale di emanare direttiva rivolta al Servizio contenzioso di assumere le consuete cautele prima di procedere alla liquidazione di sentenze oggetto di appello mediante richiesta di polizza fideiussoria a garanzia.

Inoltre il Sindaco chiede che il Servizio Contenzioso proceda a rendicontare circa i recuperi delle somme corrisposte per intero da questo Ente in riferimento a sentenze oggetto di condanna in solido con altri Enti.

Il Segretario Generale chiede al Presidente del Consiglio di mettere ai voti la presente proposta con le cautele in relazione alla polizza fideiussoria in relazione alle sentenze oggetto di appello.

Il consigliere M. Faticoni afferma che il Comune deve provvedere a liquidare a prescindere dalla polizza in quanto la controparte non è assolutamente obbligata a stipularla.

Il Segretario Generale afferma che è una cautela che l'Ente assume per scongiurare responsabilità contabili, consigliata agli Enti da taluni orientamenti interpretativi.

Dopodiché il Presidente del Consiglio mette ai voti singolarmente le sentenze. Il consigliere Massimo Moni preannuncia la propria astensione in quanto non coinvolto in una seduta di commissione consiliare preliminare ed illustrativa delle sentenze oggetto di discussione e votazione.

Si da' atto che il consigliere M Di Girolamo non partecipa alla votazione del presente punto. Il consigliere Tommaso Iossa vota a favore soltanto con riferimento alla sentenza indicata come 24 esima dell'elenco. Il consigliere G. Pensiero si astiene alla votazione relativa alla sentenza riportata al 12 dell'elenco (nr 653/18).Il Presidente del Consiglio G. Tomao si astiene alla votazione relativa alla sentenza 3223/2018 .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sono state notificate al Comune di Minturno plurime sentenze esecutive di condanna a carico del Comune al pagamento di somme a seguito di soccombenza ;

Dato atto che le fattispecie e i pagamenti che conseguono a tali titoli integrano la previsione di cui all'art. 19 co.1 lett a D.lgs. 267/2000 ai sensi del quale il Consiglio Comunale riconosce la legittimità tra gli altri dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ;

Ritenuto doversi procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio come risultanti dalla scheda allegata A) da considerarsi parte integrante della presente deliberazione ;

Rilevato che al riconoscimento dei debiti fuori bilancio in questione non si è proceduto negli esercizi finanziari precedenti ;

Dato atto che :
il debito fuori bilancio è costituito da ogni spesa effettuata in violazione delle regole di contabilità dell'Ente locale

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità
Visto il D.lgs. 267/2000 -TUEL

Voti favorevoli nr. 10, nr. 1 astenuti (cons. M. Moni) nr. 1 contrario (cons. T. Iossa)

Sentenza nr. 3223 voti favorevoli nr. 9, n. 2 astenuti (cons. Tomao, cons. M. Moni) e nr. 1 contrario (cons. T. Iossa)

Sentenza nr. 653/18 voti favorevoli nr. 9 , nr. 2 astenuti (cons. G. Pensiero , cons. M. Moni) nr. 1 contrario (cons. Tommaso Iossa)

DELIBERA

1. Di riconoscere, per le motivazioni indicate in premessa e che devono intendersi qui integralmente richiamate , ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a del D.lgs. 267/2000, i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze di cui all'allegato A alla presente per € 259.301,28 (sentenze varie) ;
2. Di dare atto che la spesa complessiva trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio 2019 a valere su Mis. 01 prg. 11 tit. I , Micro aggregato 10. Cap- 0110 epigrafato Debiti fuori bilancio sentenze varie;
3. Di dare atto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa ;
4. Di dare atto che trattandosi di debiti derivanti da sentenze , il riconoscimento avviene restando impregiudicato il diritto ad eventualmente impugnare l'esito del giudizio ;
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti secondo quanto disposto dall'art. 23 comma 5 della L. 289/2002 ;

Successivamente

Ritenuta l'urgenza di provvedere in merito anche al fine di dare esecuzione ai provvedimenti di legge

Con votazione riportante pari esito attesa l'urgenza di provvedere

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile.





COMUNE DI MINTURNO

PROVINCIA DI LATINA

FOGLIO INTERCALARE NR. 1 DELLA DELIBERA 63 DEL 12/08/2019

e il riconoscimento della sua legittimità attiene all'esigenza di riportare la spesa nell'alveo del *sistema bilancio*. Ciò per il fatto che non sono ammesse gestioni al di fuori dello strumento di programmazione che peraltro ha carattere autorizzatorio;

allorché si verifica la presenza di un debito fuori bilancio l'ente locale non al riconoscimento del debito in sé ma al riconoscimento della sua legittimità, atteso che se è vero che il debito esiste, esso non necessita di alcun riconoscimento: l'ente e per esso l'organo consiliare, ne verifica la *legittimità* in riferimento alle fattispecie elencate all'art. 194 Tuel e se il debito medesimo è riconducibile alle fattispecie ivi previste, e se è accompagnato dai presupposti richiesti, procede al riconoscimento della relativa *legittimità* per poi, successivamente effettuare il relativo pagamento;

il debito è da considerarsi legittimo per le finalità di cui all'art. 194 allorché è riconducibile alle ipotesi tassativamente elencate nella medesima disposizione, che figura tra quelle non derogabili dal regolamento di contabilità. La tassatività dell'elencazione non consente la sottoposizione al consiglio comunale di proposte di deliberazione il cui oggetto presenti tipologie di debito non inquadrabili tra quelli previsti all'art. 194 citato;

l'Osservatorio per la Finanza Locale del Ministero dell'Interno ha definito il debito fuori bilancio quale elemento costituito da obbligazioni pecuniarie relative al conseguimento di un fine pubblico valide giuridicamente ma non perfezionate contabilmente per cui il riconoscimento della sua *legittimità* da parte del consiglio dell'ente fa coincidere i due aspetti giuridico e contabile in capo al soggetto che l'ha riconosciuto (Principi contabili per gli enti locali);

il riconoscimento della *legittimità* dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive è previsto all'art. 194 comma 1 lett. a Tuel e trattasi di un'ipotesi nella quale l'organo consiliare non esercita alcun ambito di discrezionalità nell'adottare il relativo provvedimento trattandosi di attività sostanzialmente vincolata in quanto in presenza di una sentenza esecutiva, infatti l'ente è tenuto ad adottare il provvedimento di riconoscimento della *legittimità* del debito atteso che il mancato riconoscimento non preclude l'esecuzione della sentenza e dunque l'adempimento dell'obbligazione da parte dell'Ente;

la giurisprudenza ha ritenuto che il riconoscimento non comporta acquiescenza delle statuizioni della sentenza e pertanto non si configura come comportamento idoneo ad escludere l'ammissibilità dell'impugnazione; ne consegue che deve ritenersi ammissibile l'impugnazione proposta avverso una sentenza esecutiva di condanna al pagamento di una somma di denaro anche quando il comune abbia con propria delibera riconosciuto la *legittimità* del debito;

Dato atto che, per quanto sopra, l'ipotesi del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive costituisce l'ipotesi più agevole per l'Ente visto che la magistratura ha già verificato che uno degli elementi necessari al riconoscimento, ossia la riconducibilità all'ente locale della posizione debitoria per cui conseguentemente la delibera assunta dall'organo consiliare ha la preminente funzione non di riconoscere una *legittimità* del debito che già esiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Richiamato l'art. 194 comma 1 lett a del D.lgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali che prevede che

1"Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193 comma 2 e con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la *legittimità* dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) Sentenze esecutive

Visti:

l'art. 23 comma 5 della L. 289/2002 secondo cui "I provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 D.lgs. 165/2000 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti";
l'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001 secondo cui "per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato (...) le regioni, le province, i comuni (...);

Dato atto che trattasi in quanto sentenze esecutive di crediti certi, liquidi ed esigibili;

Vista la DGC nr. 242 del 8.08.2019 avente ad oggetto prelevamento dal fondo contenzioso, con la quale si è provveduto allo spostamento dei fondi per la copertura dei debiti fuori bilancio;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. B) del D.lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale





Città di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Latina

Servizio n. 1

RELAZIONE RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZE ESECUTIVE

La presente proposta di riconoscimento debito fuori bilancio è relativa alle sentenze esecutive sotto riportate, che si descrivono sinteticamente come di seguito :

1. Sentenza nr. 3102/18 Giudice di pace di Cassino attore P. M. (avv.ti D'Amici e D'Acunto) contro Comune di Minturno (avv. Fabiola Pragliola) richiesta di risarcimento danni per sinistro stradale accaduto in data 8.06.2013 su via Lungomare direzione Roma Napoli alla guida Motoveicolo Honda tg CF67671 all'altezza di lido Tirreno un cane randagio attraversava improvvisamente la carreggiata. Il giudizio si è concluso con accertamento della responsabilita' sia del Comune che della Asl in solido per danni liquidati in complessive € 5.000 oltre interessi legali dalla data dell'evento all'effettivo soddisfo nonche' alels spese processuali in favore degli avv.ti D'Amici e D'Acunto liquidate in complessive € 1.651,71 di cui € 151,71 per spese , € 1.500 per compensi oltre 15% per rimborso spese generali , iva e cassa come per legge. Progetto di parcella prodotto dagli avv.ti D'Amici e D'Acunto € 5.400 per danno e ctu nonche' € 2.340,39 al lordo ra . Controversia appellata dal Comune.

2- Sentenza 4934/2016 RG 9401705/C/13 Giudice di pace di Cassino attore I. G. (avv. I.Massa e A.Menchella) contro Comune di Minturno (avv. Dante Vezza) azione di risarcimento danni per sinistro stradale . Il giudizio si è concluso con condanna del Comune al risarcimento del danno quantificato in complessive € 350,24 come da fattura nr. 148 emessa in data 11.12.2012 dalla Ditta Casale oltre interessi legali a decorrere dal fatto 11.12.2013 e fino al dì dell'effettivo soddisfo nonche' condanna del Comune alla refusione delle spese processuali in favore dell'attore liquidate in complessive € 375 dei quali € 330 per compenso , € 45,00 per spese oltre 15% rimborso spese generali iva e cassa come per legge. Preventivo per onorari € 526,51.

3.Sentenza nr. 3873/18 RG 9401234/2013 Giudice di pace di Cassino attore C. P. (avv. A.Vignola) contro Comune di Minturno (avv. M. Tomassi) e Acqualatina (avv. T.Ferrantini e G. Mascetti) azione di risarcimento danni sinistro causa buca vicino a tombino malfermo. Il giudizio si è concluso con accoglimento della domanda del'attore e condanna in solido del Comune con Acqualatina spa al pagamento delle spese di lite in favore di C. P. della somma di e 703.20 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e delle spese di lite liquidate in complessive € 616,47 per compenso professionale di cui € 116,47 per spese , € 500,00 per competenze professionali , oltre rimborso forfettario ex DM 55/2014 , cassa ed iva se dovuta come per legge , che distrae in favore dell'avv. Anna Vignola antistatario.

4. Sentenza nr. 3877/18 RG 940242/2014 Giudice di pace di Cassino attore L. N. (avv. Simona D'Acunto) contro Comune di Minturno (contumace) azione di risarcimento danni a seguito della rimozione arbitraria di un palo e di un'insegna luminosa di proprieta' dell'attore. Il giudizio si è concluso con

accoglimento della domanda proposta dall'attore e condanna del convenuto al pagamento di € 1.000 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo nonche' delle spese di lite in favore di L. N. liquidate in complessive € 775,10 per compenso professionale di cui € 75,10 per spese, € 700 per competenze professionali oltre rimborso forfettario ed Dm 5572014 iva e cassa come per legge da distrarsi in favore dell'avvocato Simona D'Acunto. Progetto di parcella € 1.1.34,49 avv. Simona D'Acunto , € 1.020,30 sig. Lecce a titolo di danno.

5. Sentenze nr. 4168/18 RG 940505 /14 Giudice di pace di Cassino attore C. O. (avv. Nicola Polidoro) contro Comune di Minturno (Avv. Daniele Lancia) azione di risarcimento danni per sinistro stradale ex art. 2043 cc. Il giudizio si è concluso con accoglimento della domanda e condanna del Comune di Minturno al pagamento della somma di € 700,00 per danni subiti dall'autovettura nonche' interessi al tasso legale a far data dalla messa in mora e fino all'effettivo soddisfo nonche' condanna al pagamento in favore dell'attore delle spese del presente giudizio che liquida in € 697,00 di cui € 37,00 per spese oltre spese generali iva e cassa come per legge.

6. Sentenza nr. 4546/18 Giudice di pace di Cassino attore I. A. (avv. Enrico Mastantuono) contro Comune di Minturno (avv. Cristian Scipione) azione di risarcimento danni per sinistro stradale. Verificatosi in data 18.01.2013 sulla via San Cataldo nel Comune di Minturno. Il giudizio si è concluso con accoglimento della domanda attorea e condanna del Comune di Minturno per omessa manutenzione strada al danno liquidato in € 618,76 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo nonche' alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attore liquidate in € 318,65 di cui € 18,65 per spese , € 300,00 per compensi , oltre 155 per rimborso spese forfettarie , iva e cassa come per legge.

7.Sentenza nr. 3790/18 Giudice di pace di Cassino C. S. (avv. E Mastantuono) contro Comune di Minturno (avv. Giovanni Persechino) azione di risarcimento danni per sinistro stradale accaduto in data 16.02.2012 su via Lungomare altezza Lido del Pino .Il giudizio si è concluso con accertamento della responsabilita' ex art. 2043 cc, accoglimento della domanda e condanna del Comune di Minturno al pagamento dei danni per € 815,71 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria , nonche' condanna alle spese processuali in favore dell'attore liquidate in complessive € 430,20 di cui € 100,20 per spese , € 330,00 per compensi oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cassa come per legge.

8 .Sentenza nr. 783/2018 Tribunale di Cassino sezione lavoro B. M. e D. S. A. (avv. Massimo Signore e Cerri Simonetta) contro Comune di Minturno (avv. Marco Tomassi) azione di accertamento negativo del debito relativo a somme erogate per incentivo di progettazione , annullamento delle determinazioni nr. 80 e 82 / 2015 e condanna del Comune al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di giudizio liquidate in € 981,00 oltre iva e cassa.

9. Sentenza nr. 2194/2018 RG 162872016 Giudice di pace di Cassino attore N. R. M. (avv. R. D'Acunto) contro Comune di Minturno (avv. Di Tano) azione di risarcimento danni per sinistro stradale accaduto sulla via Appia . Il giudizio si è concluso con accoglimento parziale della domanda attorea e condanna del Comune di Minturno al pagamento della somma di € 1.158,25 oltre interessi legali a decorrere dalla data della domanda giudiziale al saldo nonche' spese di lite nella misura di € 850,00 di cui € 150,00 per esborsi , € 700,00 per compensi oltre rimborso forfettario iva e cassa in favore del procuratore costituito avv. R.D'Acunto.

10. Sentenza nr. 3223/18 RG 2047/17 Giudice di pace di Cassino attore V. G. (vv. Mauro Improta) contro Comune di Minturno (avv. D.Vezza) azione di risarcimento danni per sinistro stradale. Il

giudizio si è concluso con accoglimento parziale della domanda e condanna del Comune di Minturno al risarcimento del danno biologico di € 978,00 oltre ad interessi legali dalla richiesta di risarcimento nonché alle spese di lite previa parziale compensazione nella misura di € 970,00 di cui € 120 per esborsi ed € 850,00 per compensi oltre rimborso forfettario, iva e cassa con attribuzione in favore del procuratore ad litem avv. Mauro Improta. Progetto di parcella € 1.136,60.

11. Sentenza nr. 4732/18 Giudice di pace di Cassino attore C. P. (avv. Gabriele Gallo) contro Comune di Minturno (contumace) azione di risarcimento danni subiti dall'immobile di proprietà dell'attore sito in Minturno via S. Angelo nr. 48 causa versamento acque meteoriche . Il giudizio si è concluso con condanna del Comune di Minturno ai danni quantificati in € 3.599,00 nonché al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano in € 1.336,31 per compenso professionale di cui € 136,31 per spese, € 1.200 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfettario ex DM 5572014, cassa ed iva come per legge che distrae in favore dell'avv. Gallo Gabriele, antistatario. Condanna il Comune di Minturno al pagamento delle spese CTU liquidate in € 600,00 oltre accessori, iva come per legge in favore dell'ing. Enzo Quartucci.

12. Sentenza nr. 653/2018 TAR Lazio attore P. A. B. (avv. Daniel Palumbo) contro Comune di Minturno (avv. E. Ruocco) domanda di annullamento nota prot. 21895 del 31 agosto 2017 del Responsabile del Servizio tecnico edilizia di rigetto proroga concessione edilizia relativa a pertinenza agricola. Il giudizio si è concluso con accoglimento domanda e condanna del Comune di Minturno alle spese di giudizio liquidate in € 3.000 oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.

13. Sentenza Giudice di pace di Cassino nr. 429/19 attore M. G. (avv. Rosa Merola) contro Comune di Minturno (avv. D. Di Tano) azione di risarcimento danni per sinistro stradale accaduto in data 19.10.2015. Il giudizio si è concluso con accertamento responsabilità ex art. 2051 cc del Comune e condanna del Comune al pagamento di € 2.109,00 per danni oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo nonché alle spese di giudizio liquidate in complessive € 900,00 di cui € 120,00 per spese oltre oneri fiscali ed accessori di legge.

14. Sentenza Giudice di pace di Cassino nr. 447/2019 attore P. M. (avv. Rossana D'Acunto) contro Comune di Minturno (avv. A. Marciano) azione di risarcimento danni per sinistro stradale verificatosi in data 8.11.2014 su via Mallozzi in Marina di Minturno. Il giudizio si è concluso con accoglimento citazione ex art. 2051 cc e condanna del Comune di Minturno al risarcimento dei danni per € 731,20 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo e condanna alle spese di giudizio in favore dell'avvocato antistatario Rossana D'Acunto liquidate in complessive € 550,00 di cui € 90,00 per spese oltre oneri fiscali ed accessori di legge.

15. Sentenza nr. 366/19 attore P. A. (avv. Massimo Signore) contro Comune di Minturno azione di risarcimento danni per sinistro stradale accaduto in data 7.07.2012 in via Lungomare. Il giudizio si è concluso con accertamento responsabilità ex art. 2043 cc del Comune e condanna al risarcimento danni per € 3.431,34 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nonché alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attrice liquidate in complessive € 1.306,66 di cui € 101,66 per spese, € 1.205,00 per compensi, oltre 155 rimborso spese forfettarie, iva e cassa come per legge, nonché € 400,00 oltre accessori di legge per CTU.

16. Sentenza nr. 3796/18 attore P. P. (avv. R. Pannone e G. Festa) contro Agenzia Entrate riscossione contumace, Comune di Firenze, contumace, Comune di Minturno (contumace) Comune di Pignataro Interamna (Contumace), Comune di Sperlonga (avv. Nadia Scugugia) a pretesa illegittimità cartella

di pagamento nr. 047/2009/0000763077 € 391,06 credito Comune di Minturno. Il giudizio si è concluso con accoglimento dell'opposizione e condanna in solido alle spese quantificate in € 1.330,00 di cui € 125,00 per spese vive ed € 1.205,00 per compensi oltre oneri accessori in favore degli avvocati Pannone e Festa.

17. Sentenza RG 2882/2017 Tribunale civile di Cassino azione ex art. 702 xpc da parte avv. Massimo Signore nei confronti A. D.A. per rimborso compenso professionale, con chiamata in causa del Comune di Minturno (contumace). Il giudizio si è concluso con condanna del Comune di Minturno al pagamento in favore dell'attore della somma di € 25.000 a titolo di compenso professionale per l'attività difensiva svolta nel procedimento penale definito con sentenza 262/2014 nonché condanna del Comune di Minturno alle spese processuali nei confronti dell'attore € 3.215,00 oltre accessori di legge ed € 415,00 per spese esenti nonché alle spese processuali in favore del convenuto A. D.A. di € 3.215,00 oltre accessori di legge.

18. Sentenza nr. 4169/2018 Giudice di pace di Cassino G. C. e R. M. (avv. A. Ferrone) contro Comune di Minturno (avv. Francesco Ferraro) domanda di risarcimento danni per sinistro verificatosi in data 15.02.2013 su via S. Reparata ex art. 2043 cc. Il giudizio si è concluso con accoglimento della domanda e condanna del Comune di Minturno al pagamento del risarcimento danni liquidato in complessive € 650,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo, nonché condanna del Comune alle spese processuali in favore dell'avv. A. Ferrone liquidate in complessive € 417,00 di cui € 37,00 per spese, ed € 380,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese forfettarie iva e cassa come per legge.

19. Sentenza nr. 217/2018 Giudice di pace di Cassino attore L. G. (avv. Ferrone –Cappiello) contro Comune di Minturno (n. c.) azione di risarcimento danni per sinistro stradale. Il giudizio si è concluso con accoglimento della domanda risarcitoria e condanna del Comune di Minturno al pagamento dei danni materiali subiti pari ad € 1.400,00 oltre alle spese di giudizio liquidate in complessive € 1.237,00 di cui € 37,00 per spese oltre rimborso spese generali, iva e cassa con attribuzione in favore avv. Ferrone e Cappiello, dichiaratosi antistatari.

20. Sentenza nr. 1262/19 Giudice di pace di Cassino attore A. I. (avv. M. Faticoni- C. Raviele) contro Comune di Minturno (avv. A. Urciuolo) azione di risarcimento danni per sinistro stradale causa buca nel marciapiede altezza Lido Tirreno in data 1.11.2014. Il giudizio si è concluso con accoglimento della domanda risarcitoria e condanna del Comune di Minturno al pagamento di € 2.214,92 per danni oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo nonché alle spese di giudizio liquidate complessivamente in € 1.725,00 di cui € 125,00 per spese oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cassa come per legge e spese di cut da liquidarsi con separato atto.

21. Sentenza nt. 858/18 Giudice di pace di Cassino attore Z. G. (avv. E. Mastantuono) contro Comune di Minturno (avv. Sonia Minutolo) azione di risarcimento danni per sinistro stradale accaduto in data 26.10.2012 in via Olmello. Il giudizio si è concluso con accoglimento della domanda, riconoscimento della responsabilità del Comune ex art. 2043 cc, e condanna del Comune di Minturno al risarcimento del danno liquidato in complessive € 984,48 oltre alla corresponsione su detta somma degli interessi legali e rivalutazione monetaria dal di' dell'evento e fino all'effettivo soddisgo nonché alla refusione delle spese processuali in favore della parte liquidate in complessive € 666,19 di cui € 116,19 per spese, € 550, per compensi oltre 155 rimborso spese forfettarie, iva e cassa come per legge.

22 Sentenza nr. 3521/17 Giudice di pace di Cassino attore C. G. (avv. E Mastantuono) contro Comune di Minturno (avv. F. Ferraro) azione di risarcimento danni per sinistro stradale accaduto in data 22.02.2012. il giudizio si è concluso con accertamento responsabilita' ex art. 2051 cc , accoglimento della domanda e condanna del Comune di Minturno al pagamento della somma di € 647,40 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo nonche' condanna al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 500,00 di cui € 90, per spese oltre oneri fiscali ed accessori di legge.

23. Sentenza nr. 725/19 Giudice di pace di Cassino attore T. A. e D.S. E. (avv. Attilio Di Nardo) contro Comune di Minturno (contumace) azione di risarcimento danni per sinistro stradale . Il giudizio si è concluso con accertamento responsabilita' ex art. 2051 cc , accoglimento domanda e condanna del Comune di Minturno al pagamento della somma di € 400,00 per danni in favore della parte attrice maggiorata degli interessi legali dalla data del sinistro sino al soddisfo nonche' al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessive € 443,00 di cui € 43,00 per spese oltre rimborso forfettario per spese generali , iva e cassa come per legge.

24. Sentenza nr. 3298/18 Giudice di pace di Cassino attore C. A. (avv. Danilo Alfieri) contro Comune di Minturno (contumace) azione di risarcimento danni per sinistro stradale accaduto in data 7.03.207 alla frazione di Scauri via F.lli Cairoli . Il giudizio si è concluso con accoglimento della domanda ex art. 2051 cc e condanna del Comune di Minturno al pagamento della somma di € 280,00 in favore della parte attrice oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo nonche' condanna dell'Ente convenut al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'avvocato antistatario Danilo Alfieri che si liquidano in complessive € 500,00 di cui € 70,00 per spese oltre oneri fiscali ed accessori di legge.

25.Sentenza nr. 1042/2019 RG 201100/2013 attore I.D. L. , ricorrente in riassunzione (avv. Carmela Mirabelli) , nonche' F.A., F. A. (avv. Carmelo Monaco) contro Comune di Minturno (contumace) azione di citazione ai fini condanna del Comune di Minturno alla demolizione opere eseguite (sopraelevazione immobile in via Conte Rua) . Il giudizio si è concluso con accoglimento domanda e condanna del Comune di Minturno alla riduzione in pristino dell'opera mediante eliminazione impianto volumetrico con ripristino dell'altezza preesistente ai lavori nonche' condanna del Comune alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore I. D.L. e di F.A. e F. A. liquidate in € 480,00 per spese ed € 2.767,00 per compenso al difensore oltre spese generali , iva e cassa da distrarsi in favore dell'avvocato Carmelo Monaco.

26. Sentenza nr. 1541/19 Giudice di pace di Cassino attore C. M. E. (vv. Roberto Iannalfo) contro Comune di Minturno (avv. Lucia Gioiella) , azione di risarcimento danni derivanti da caduta accaduta in data 6.07.2012 in agro di Minturno via Colonia Marina . Il giudizio si è concluso con accertamento della responsabilita' del Comune ex art. 2051 e condanna al pagamento di € 2.644,00 oltre interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo nonche' alle spese del presente giudizio liquidate in complessive € 1.625,00 di cui € 125,00 per spese, oltre rimborso forfettario per spese generali , iva e cassa come per legge , con attribuzione all'avv. Roberto Iannalfo , nonche' al pagamento della CTU da liquidarsi con separato atto .

27. Sentenza nr. 1551/2019 Giudice di pace di Cassino attore R. A. (avvocato Ilaria Faticoni) contro Comune di Minturno (avv. Daniele Lancia) azione di risarcimento danni per sinistro stradale accaduto in data 9 aprile 2013 in via Marconi traversa IV direzione Monte D'Argento per caduta in buca del manto stradale. Il giudizio si è concluso con accertamento della responsabilita' del Comune di Minturno ex art. 2043 cc e condanna del Comune al pagamento in favore del sig. Rizzo Alessandro della somma di € 5.000 per risarcimento danni fisici derivanti dal sinistro e al pagamento delle spese di CTU come liquidate all'udienza del 10 ottobre 2016 nonche' delle spese di giudizio liquidate in complessive € 1.352,96 di cui

€ 147,96 per spese vive ed € 1.205,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettario del 15% , iva e cassa come per legge con distrazione in favore dell'avvocato Ilaria Faticoni.

28. Sentenza nr. 465/2019 Tribunale di Cassino attore Comune di Minturno (avv. Ciuffo Giancarlo) contro P. M. (avv. Papa Beniamino) richiesta revoca decreto ingiuntivo nr. 894/2016 emesso dal Tribunale di Cassino in data 13.09.2016 per la somma di € 9.721,60 a titolo di corrispettivo per l'attività professionale espletata su incarico del Ministero delle Infrastrutture e trasporti. Il decreto ingiunto nelle more del giudizio veniva pagato . Per tale ragione il Tribunale di Cassino dichiarava la cessazione della materia del contendere e condannava il Comune di Minturno al pagamento della somma di € 3.000 per compensi oltre iva cassa e maggiorazione come per legge.

29. Sentenza nr 1577/2019 RG 216/2016 Giudice di pace di Cassino attore P. F. (avv. Mino Daniele Bembo) contro Comune di Minturno (contumace) azione di risarcimento danni per sinistro stradale accaduto in data 19 marzo 2014 la via Appia all'altezza del ristorante La Concordia per caduta causa buca non visibile. Il giudizio si è concluso con accertamento responsabilità esclusiva del Comune di Minturno per colpa e condanna al danno quantificato nella somma di € 4.456,1 a titolo di integrale risarcimento danni fisici e condanna altresì alle spese di CTU nonché spese di giudizio pari a complessivi € 1.330,00 di cui € 125,00 per spese vive ed € 1.205,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario ex TP , Iva e Cassa con distrazione all'avvocato Mino Daniele Bembo dichiaratosi procuratore antistatario.

30- Ordinanza Tribunale di Cassino sez. civile RG 4405/2018 nr. 24038/2018 Comune di Minturno (avv. Maurizio Mele) contro M. A. (avv. Raffaella Cappello) nonché C. A. R. A.(debitore esecutato – contumace) reclamo avverso provvedimento del 15.10.2018 del G.E del Tribunale di Cassino. Il giudizio si è concluso con declaratoria di inammissibilità del reclamo e conferma del provvedimento del 15.10.2018 , condanna del Comune reclamante alla refusione delle spese di lite quantificate in € 978,00 oltre spese generali , iva e cassa , nonché versamento del contributo unificato.

31. Sentenza Giudice di pace di Cassino nr. 2183/19 D. M. L. (avv.ti T.larocca e A. Cardì) contro Comune di Minturno (avv. R.Lepone) azione di risarcimento danni per sinistro stradale accaduto in data 13 gennaio 2016 alle ore 10.30 sulla via Appia altezza distributore Agip. Il giudizio si è concluso con accoglimento della citazione e riconoscimento che il sinistro è avvenuto per colpa esclusiva del Comune di Minturno e pertanto con condanna del Comune di Minturno a risarcimento danni quantificati in € 3.649,73 oltre alle spese di CTU e a quelle di giudizio liquidate in complessive € 1.330,00 di cui € 125,00 per spese vive ed € 1.205,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario ex TP, IVA e Cassa come per legge.

32. Sentenza nr. 2342/19 Giudice di pace di Cassino attore V. A. (avv. Raffaele Rossetti) contro Comune di Minturno (avv. M. Mele) azione di risarcimento danni per sinistro stradale accaduto in data 4 luglio 2014 ALLE ORE 20.00 sulla strada statale via Appia lato destro via I. Balbo . Il giudizio si è concluso con accoglimento della domanda e condanna del Comune di Minturno al risarcimento danni quantificati nella somma di € 5.000,00 a titolo di integrale risarcimento danni fisici derivanti dal sinistro verificatosi in data 4 luglio 2014 nonché condanna al pagamento delle spese di CTU liquidate in complessive € 1.337,70 di cui € 132,70 per spese vive ed € 1.205,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario , iva e cassa come per legge con distrazione in favore dell'avv. Raffaele Rossetti dichiaratosi procuratore antistatario.

Sentenze oggetto di appello / ricorso in Corte di Cassazione :

33. Sentenza nr. 819/2017 Tribunale ordinario di Cassino sez Lavoro (RG 1671/2015) P.P. (avv. Menchella Alfredo e Massa Immacolata) contro Comune di Minturno (avv. Ferraro Francesco) ricorso

per l'accertamento della nullità delle assunzioni a termine e del diritto al risarcimento danni conseguente. Il giudizio si è concluso con accoglimento del ricorso e condanna del Comune di Minturno al risarcimento del danno in favore della ricorrente quantificato in misura pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre accessori di legge nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in complessive € 3.000 oltre iva e cassa ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura pari ad € 2.000 con distrazione. Tale sentenza è stata oggetto di appello innanzi alla Corte di appello di Roma sezione Lavoro con ricorso prot. 17.04.2019 nr. 12494 da parte della sigra P. P. . Il Comune è difeso in giudizio dall'avvocato A. Sparagna (DGC nr. 146/2019) .

34. Sentenza nr. 5932/2018 Corte di appello di Roma sezione prima civile attore Comune di Minturno (avv. P. Corona) contro Comune di Latina (avv.ti Francesco Di Leginio e Giacomo Mignano) e Indeco srl (avv.ti Riccardo Montanaro e Giampaolo Torselli). Appello avverso sentenza n. 11 del 3 gennaio 2012 del Tribunale Ordinario di Latina . Tale decisione pronunciata in contumacia per il Comune di Minturno era stata emessa su citazione del Comune di Latina a preteso sovrapprezzo per il collocamento dei rifiuti solidi urbani nella discarica per lo smaltimento dei rifiuti gestita dalla Società Indeco in località Borgo Montello del Comune di Latina. A carico del Comune di Minturno veniva riconosciuta la debenza di una somma pari ad € 83.266,69 infavore del Comune di Latina oltre interessi al tasso legale con decorrenza dal 29.10.1998 sino al versamento. Il Comune di Minturno veniva altresì condannato al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Latina liquidate in complessive € 4.5000 di cui € 2.800 per onorari ed € 1.700,00 per diritti oltre rimborso forfettario spese generali iva e cassa e spese CTU.

Tale decisione veniva appellata dal Comune di Minturno per errata consulenza tecnica .La decisione nr. 5932/2018 ha rigettato l'appello, confermata la sentenza di primo grado e condannato il Comune di Minturno al pagamento delle spese in favore del Comune di Latina e Indeco srl determinate in € 7.085,00 per ciascuna di esse oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 155 , iva e cassa come per legge.

Tale decisione è oggetto con DGC 57/2019 di ricorso per Cassazione da parte del Comune di Minturno (avv. P. Corona).

Rilevato che :

a disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL in quanto finalizzata alla migliore applicazione in materia di gestione degli enti locali , dei principi di veridicità, trasparenza , ed equilibrio di bilancio , obbliga i singoli enti , in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma , ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio , onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia ;

la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari/ amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente ;

i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando , se necessario , le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti ;

la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile che è maturato all'esterno di esso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti sez. di controllo Lombardia delibera 401/2012);

Per questi motivi,

PROPONE

Di riconoscere la legittimità del debito sopra descritto al fine di evitare ulteriori aggravii di spese per interessi, spese procedura esecutiva. Sottopone la presente relazione ai consiglieri comunali.

Il Responsabile del Servizio Contenzioso

F.to Dott. Francesco Paolo D'Elia

SENTENZE VARIE - DICEMBRE 2018 - Allegato DCC 63 del 12.08.2019

N.	SENTENZA	AUTORITA'	RICORRENTE/AVVOCATO	SORTE/DANNO	SPESE	ONORARI	Progetto Parcella	C.T.U.	NOTE	Precetto Pignoramento
1	3102/18	Giudice di Pace di Cassino	P. M. avv.ti D'Amici - D'Acunto	€ 5.000,00	€ 151,71		€ 2.340,39	€ 400,00		
2	NRG 9401705/13 4934/16	Giudice di Pace di Cassino	I. G. avv.ti Menchella A. /Massa I.	€ 366,32	€ 45,00	€ 481,50				
3	NRG 9401234/13 3873/18	Giudice di Pace di Cassino	C. P. avv. Anna Vignola	€ 703,20	€ 116,47	€ 729,56			in solido con acqualatina	
4	NRG 940242/14 3877/18	Giudice di Pace di Cassino	L. N. avv.Simona D'Acunto	€ 1.020,00			€ 1.134,49			
5	NRG 940505/14 4168/18	Giudice di Pace di Cassino	C.O. avv. Nicola Polidoro	€ 700,00	€ 37,00	€ 948,42				
6	NRG9402748/ 4546/18	Giudice di Pace di Cassino	I. A. avv.E.Mastantuono	€ 618,76	€ 18,65	€ 437,73				
7	NRG 9403254/13 3790/18	Giudice di Pace di Cassino	C. S. avv.E.Mastantuono	€ 815,71	€ 100,20	€ 481,50			oltre interessi legali e rivalutazione	
8	NRG 414/16 783/18	Tribunale Ord. Di Cassino sez. Lavoro	B. M. e D. S. A. avv.M Signore				€ 1.431,39			
9	NRG 1628/18 2194/18	Giudice di Pace di Cassino	N. R. M. avv.R.D'Acunto	€ 1.158,25	€ 150,00	€ 1.021,38			oltre interessi legali dalla domanda	
10	NRG 2047/17 3223/18	Giudice di Pace di Cassino	V. G. avv. M. Improta	€ 978,00			€ 1.136,60			
11	RG 940245/14 4732/18	Giudice di Pace di Cassino	C. P. avv. Gabriele Gallo	€ 3.599,00	€ 136,31	€ 1.750,94		€ 600,00		
12	653/18	TAR Lazio	P. A. B. avv. Daniel Palumbo				€ 4.377,36			
13	RG 1857/16 429/19	Giudice di Pace di Cassino	M.G. avv. Rosa Merola	€ 2.109,00	€ 120,00	€ 1.313,20				più interessi
14	RG 4004/16 447/19	Giudice di Pace di Cassino	P. M. avv. R. D'Acunto	€ 731,20	€ 90,00	€ 671,19				
15	RG 9402924/13 366/19	Giudice di Pace di Cassino	P. A. avv. M. Signore	€ 3.431,34	€ 101,66	€ 1.758,23				più interessi
16	RG 768/18 3796/2018	Giudice di Pace di Cassino	P. P. avv.ti Pannone, Festa		€ 125,00	€ 1.758,23			in solido con Agenzia Entrate, Minturno, Pignataro, Sperlonga	
17	RG 2882/17 12368/18	Giudice di Pace di Cassino	arch. A. D.A. avv. M. Signore	€ 25.000,00		€ 3.845,14				
						€ 5.323,57				5.323,57 comprensivo spese registrazione iva
18	RG 9403298/13 4169/18	Giudice di Pace di Cassino	G. C. e R. M. avv. A. Ferrone	€ 650,00	€ 37,00	€ 554,46				interessi legali e rivalutazione dal 15.02.2013
19	RG 9403325/13 217/2018	Giudice di Pace di Cassino	L. G. avv.ti Ferrone /Cappiello	€ 1.400,00	€ 37,00	€ 1.750,94				

N.	SENTENZA	AUTORITA'	RICORRENTE/AVVOCATO	SORTE/DANNO	SPESE	ONORARI	Progetto Parcella	C.T.U.	NOTE	Precetto Pignoramento
20	RG 1989/16 1262/19	Giudice di Pace di Cassino	A. I. avv.ti Faticoni M./C. Raviele	€ 2.214,92	€ 125,00	€ 2.334,59				oltre interessi legali/CTU da liquidarsi
21	RG 9401988/13 858/18	Giudice di Pace di Cassino	Z. G. avv.Mastantuono E.	€ 948,48	€ 116,19	€ 196,53				interessi legali da rivalut. dal 26.10.2012
22	RG 9403333/13 3790/18	Giudice di Pace di Cassino	C. G. avv.Mastantuono E.	€ 647,47	€ 90,00	€ 598,23				
23	RG 1080/14 725/19	Giudice di Pace di Cassino	T. A. avv. Di Stasio Emilia	€ 400,00	€ 43,00	€ 583,64				
24	NRG 2866/17 3298/18	Giudice di Pace di Cassino	C. A. avv. D.Alfieri	€ 280,00	€ 70,00	€ 773,33				
25	NRG 201100/13 1042/2019	Tribunale ordinario di Latina	I. D. L. avv.ti Francesca Abruzzese, Filomena Abruzzese	€ 480,00	€ 8.074,76					
26	RG 9401508/2014 1541/19	Giudice di Pace di Cassino	C. M. E. avv.R. Iannalfo	€ 2.644,00	€ 125,00	€ 2.188,68		CTU		
27	RG 1331/15 1551/2019	Giudice di Pace di Cassino	R. A. avv.Illaria Faticoni	€ 5.000,00	€ 147,96	€ 1.758,23				
28	RG 3992/2016 465/2019	Tribunale di Cassino	Comune di Minturno c/P. M. avv.Papa Beniamino			€ 4.377,36				
29	RG 216/2016 1577/2019	Giudice di Pace di Cassino	P. F. avv. M.Daniele Bembo	€ 4.456,13	€ 125,00	€ 1.758,23				
30	RG 4405/2018 10.1.2019	Tribunale di Cassino sez. Civile	Comune di Minturno c/M. A. +C. A. di B.			€ 1.427,01				
31	RG 3351/16 2183/19	Giudice di Pace di Cassino	D.M. L. c/Comune di Minturno	€ 3.649,73	€ 125,00	€ 1.758,23		CTU		
32	RG 1037/16 2342/19	Giudice di Pace di Cassino	V.A. avv. R. Rossetti	€ 5.000,00	€ 132,00	€ 1.758,23				
33	NRG 1671/15 819/17	Tribunale Ordinario Cassino	P.P. avv.ti Menchella A. /Massa I.	€ 4.696,04	€ 2.000,00	€ 4.377,36				
34	NRG 1387/12 5932/18	Corte d'Appello di Roma	Comune di Minturno c/I.E. e Comune di Latina appello a	€ 83.566,69	€ 1.700,00	€ 4.085,53				
			sent. 11/2012 Tribunale Ordinario di Latina			€ 20.675,73				
			TOTALE	€ 162.264,24	€ 14.139,91	€ 77.285,65	€ 4.611,48	€ 1.000,00	€ 259.301,28	



COMUNE DI MINTURNO
COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 145 del 08 agosto 2019

Oggetto: Parere su Prelevamento dal Fondo rischi contenzioso ex art. 176, d.lgs. n. 267/2000

Al:

Segretario Generale

e p.c. Al Sig. Sindaco

e p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale

e p.c. Alla Giunta Comunale

PREMESSA

Premesso,

- che è stata ricevuta la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto *Prelevamento dal Fondo rischi contenzioso ai sensi dell'art. 176, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267*;
- che dalla proposta emerge la necessità di attingere la somma di € 282.779,59 dal fondo spese potenziali allocato alla missione 20, programma 03, Titolo I, macro-aggregato 10, Conto finanziario U.1.10.01.99.999, del bilancio di previsione anno 2019;
- che la somma di € 282.779,59 è così suddivisa: i debiti derivanti da sentenze per € 259.301,28 e diritti di rogito relativi al periodo 2014 – 2016 da liquidare all'ex Segretaria Generale dell'Ente per euro 23.478,31;
- che allegata alla proposta di delibera vi è una relazione del Responsabile del Servizio che argomenta ampiamente il motivo del contenzioso e gli importi scaturenti dalle sentenze;
- che per la parte riguardante i rogiti da liquidare, si fa riferimento alla variazione del quadro normativo che è stato oggetto di delibera della Corte dei Conti Liguria N.21/SEZAUT/2015/QMIG che rileva come *“alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C. In difetto di specifica regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli*

E

COMUNE DI MINTURNO
COMUNE DI MINTURNO
Protocollo N.0024727/2019 del 10/08/2019

importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario. 9 Le somme destinate al pagamento dell'emoimento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti" ... ne consegue, a parere della predetta Sezione, che "nel caso di comuni del tutto privi di personale con qualifica dirigenziale sia possibile attribuire, ai sensi del nuovo art. 10, comma 2 bis, del d.l. n. 90/2014, quota dei diritti di rogito, a prescindere dalla fascia professionale in cui è inquadrato, in concreto, il segretario preposto" (cfr. deliberazione n. 297, cit);

- che il riconoscimento delle somme dovute all'ex segretario viene effettuato, non già a seguito di sentenza di un tribunale ma, onde evitare il contenzioso instaurato per il tramite del proprio legale e già notificato all'Ente, in cui la prima udienza è fissata presso il Tribunale di Cassino per il giorno 26 febbraio 2020;

- che nel bilancio di previsione finanziario 2019/2021 è previsto un fondo contenzioso per un importo di € 650.000,00 per i contenziosi nei quali l'Ente è parte resistente;

- che con DGC n. 211 del 24.06.2019 è stata effettuata una variazione di bilancio di € 52.492,89 per l'utilizzo del fondo rischi contenzioso;

- che l'art. 176 del d.lgs. n. 267/2000 attribuisce all'organo esecutivo la competenza di adottare provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

- che con il prelievo proposto permangono gli equilibri finanziari del bilancio 2019/2021;

- che la proposta di deliberazione evidenzia come gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione iniziale e le successive variazioni alle stesse dotazioni di cassa, garantiscono un fondo di cassa finale non negativo, ai sensi dell'art. 162, comma 6, e dell'art. 175 del d.lgs. n. 267/2000.

Tutto ciò premesso,

visti

- il d.lgs. n. 267/2000;
- il d.lgs. n. 118/2011;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa, nonché il parere di regolarità contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi degli articoli 49 – 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000,


si esprime parere **favorevole** al riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui alla proposta di delibera del Consiglio Comunale, a condizione che vengano verificate eventuali responsabilità e intraprese tutte le azioni volte al ristoro del danno subito dall'Ente.

Il Segretario Generale, quale Responsabile del Servizio Contenzioso, valuterà le opportune azioni da intraprendere. Il Responsabile della Polizia Municipale, a sua volta, per le proprie competenze in materia di gestione del servizio.

Inoltre, si autorizza la copertura dei debiti fuori bilancio con il prelevamento dal Fondo rischi contenzioso, ex art. 176, d.lgs. n. 267/2000, se ed in quanto sovrastimato rispetto ai contenziosi prevedibili.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Mauro Frasca



Dott.ssa Nora Cacciotti



Dott. Pierpaolo Pandozzi



E
COMUNE DI MINTURNO COMUNE DI MINTURNO Protocollo N. 0024727/2019 del 10/08/2019

